

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1724-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Trasporti
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 3004)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Questa convenzione tra l'Italia e Grecia si modella su parecchie altre convenzioni analoghe che hanno lo stesso scopo di evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire le evasioni fiscali. È stata firmata ad Atene il 3 settembre 1987 e ha sostituito una precedente convenzione del 19 marzo 1965, che era superata in seguito alla riforma fiscale del 1973.

L'accordo disciplina l'intera materia fiscale, cioè comprende: redditi immobiliari, utili delle imprese e utili di capitale, redditi da lavoro indipendente e da lavoro subordinato, redditi di artisti e sportivi, pensionati, redditi di insegnanti, imposte sul patrimonio.

Le caratteristiche più importanti da rilevare sono:

1) dalla convenzione è esclusa l'Ilor (articolo 2) perchè questa imposta non esiste in Grecia. Ma una clausola evolutiva inserita nel trattato consente, nel caso di modifiche della legislazione fiscale di entrambi i Paesi contraenti, d'introdurre le nuove imposte nella legislazione;

2) le definizioni di Stato, persona, contraente, società, impresa, eccetera, sono mutate dal diritto internazionale consuetudinario, non essendo l'Italia firmataria delle convenzioni internazionali di Ginevra e di Montego Bay;

3) secondo il modello OCSE, nell'articolo 5 si stabilisce che non si può configurare come «stabile organizzazione» un cantiere di costruzioni e di montaggio che eserciti le proprie attività nell'altro Stato contraente per un periodo inferiore ai nove mesi o un'attività di prospezione e di ricerca che si svolga per meno di sei mesi;

4) l'articolo 8 disciplina i redditi da esercizio di navigazione aerea e marittima. Stabilisce ch'essi, nel caso di aeromobili, siano assoggettati all'imposizione nel Paese dove ha sede l'impresa nella sua designazione effettiva. Nel caso delle navi i redditi vengono sottoposti a imposizione nel Paese di registrazione dei natanti a meno che l'impresa non svolga la sua attività di traffico internazionale battendo bandiera di un Paese terzo. In tal caso i redditi sono tassabili soltanto nel Paese in cui ha sede la società;

5) dividendi, interessi, *royalties* si uniformano al modello OCSE. Lo Stato dal quale essi provengono può in ogni caso effettuare una ritenuta pari al quindici, dieci e cinque per cento dell'ammontare di ciascuno dei tre tipi di reddito indicati.

In considerazione della sua indubbia utilità, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler autorizzare la ratifica della convenzione in oggetto.

GEROSA, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 settembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.